

COMUNE DI CINISI



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA N. 38 del 16.11.2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Divieto di stazionamento in zone del territorio comunale, ai sensi dell'art. 1, c. 4 del D.P.C.M. del 3/11/2020, ed ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto l'art. 50, c. 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 31 gennaio 2020 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre u.s.;

Visto, da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 con il quale, in ragione del peggioramento del quadro epidemiologico nazionale, è stata prevista una strategia di contenimento e mitigazione del contagio, modulando gli interventi in ragione delle differenti criticità rilevate nei territori, graduando la severità delle misure in base alla maggiore diffusione del virus ed al grado di tenuta dei servizi sanitari;

Visto il successivo DPCM del 4 novembre 2020 con il quale è stato previsto un regime differenziato attraverso l'individuazione di tre aree (note come area gialla, area arancione e area rossa), corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali sono state stabilite misure progressivamente più restrittive;

Atteso che la Regione Sicilia è stata classificata con Ordinanza del Ministro della Sanità del 4/11/2020 zona con scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (scenario tipo 3 – area arancione);

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 del 7/11/2020 con la quale si forniscono le indicazioni applicative riguardanti i principali profili innovativi dei provvedimenti governativi sopradetti,

Atteso che con propria Ordinanza n. 136 del 12/11/2020 si è disposto:

- il divieto di stazionamento nelle aree litoranee del territorio comunale;
- la chiusura e lo spegnimento dalle ore 21,00 alle ore 5,00 del giorno successivo di tutti i distributori automatici installati nel territorio comunale, fatta esclusione di quelli di tabacchi e di quelli farmaci da banco istallati da farmacie e parafarmacie;
- la chiusura del mercatino settimanale.

Accertato, nel corso di ordinarie operazioni di controllo del territorio condotte dalle Forze dell'Ordine, che si creano situazioni di assembramento nelle ore pomeridiane e nelle giornate di sabato e domenica in determinate piazze, vie ed aree del territorio comunale;

Rilevato che l'art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 3/11/2020 testualmente recita: "Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private";

Ravvisata la necessità di adottare in forma adeguata e proporzionale all'attuale situazione epidemiologica ed in coerenza con la *ratio* che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze ed aree urbane ed extraurbane;

Ritenuta, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, sussistente la competenza dei Sindaci all'individuazione delle aree da sottoporre al divieto di stazionamento mediante l'adozione di un provvedimento d'urgenza al fine di dare piena attuazione alle disposizioni emergenziali governative;

Ritenuto doversi reiterare gli ulteriori divieti disposti con l'Ordinanza n. 136 del 12/11/2020;

Ritenuto, altresì, doversi chiudere il parco giochi all'interno dell'atrio del Palazzo Municipale e la Villetta San Giuseppe;

Ritenuto, pertanto, in applicazione dei principi di prudenza e massima precauzione, doversi implementare nel territorio di questo Comune le misure di contenimento e mitigazione del contagio previste dai citati DPCM del 3 e del 4 novembre 2020.

ORDINA

- 1. il divieto di stazionamento dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 16,00 alle ore 22,00, e durante l'intera giornata di Sabato e Domenica nelle sotto indicate zone del territorio comunale:
 - Corso Umberto;
 - Piazza Vittorio Emanuele Orlando;
 - Piazzetta Pietro Venuti;
 - **▶** Piazzetta Santocanale;
 - ➤ Piazzetta XXIV Maggio;
 - > Spiazzo antistante plesso scolastico D.Dolci (tra la via Di Bella e la via Udine);
 - Spiaggia Magaggiari e spiazzale adiacente;
 - Spiagge Torre Pozzillo e litorale adiacente;
 - > Litorale Fondo Orsa ed ogni altra area litoranea del territorio comunale.

2. la chiusura:

- del parcheggio pubblico dello spiazzale Magaggiari;
- del Parco giochi all'interno dell'atrio del Palazzo Comunale;
- la villetta San Giuseppe sulla via Nazionale.

- 3. la chiusura e lo spegnimento dalle ore 21,00 alle ore 5,00 del giorno successivo di tutti i distributori automatici installati nel territorio comunale, fatta esclusione di quelli di tabacchi, di quelli farmaci da banco, istallati da farmacie e parafarmacie, e di quelli di carburante;
- 4. la chiusura dalle ore 21,00 alle ore 5,00 del giorno successivo delle vie di accesso (saracinesche) per i distributori automatici di cui al precedente punto 3) collocati all'interno di immobili;
- 5. la chiusura del mercato settimanale.

RICHIAMA

alla scrupolosa osservanza dei D.P.C.M. del 3 e del 4 novembre 2020 ed al rispetto dei divieti disposti per il territorio della Regione Sicilia, zona classificata con scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (scenario tipo 3 – area arancione).

AVVERTE

- 1. ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del d.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito in Legge 22 maggio 2020 n. 35, da euro 400,00 ad euro 1.000,00;
- 2. Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso straordinario all'On.le Presidente della Regione Siciliana.

DISPONE

- La presente ordinanza abroga la precedente ordinanza n. 136 del 12/11/2020 a far data dal 17 novembre 2020;
- 2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dal 17 novembre 2020 e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020, termine di efficacia del DPCM del 3 novembre 2020.
- 3. La pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
- 4. La trasmissione della presente Ordinanza anche a mezzo pec:
 - Alla Prefettura di Palermo
 - Alla Presidenza della Regione Siciliana;
 - Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana;
 - All'ASP di Palermo;
 - · Alla Stazione Carabinieri di Cinisi;

- Alla Capitaneria di Porto Cinisi Terrasini;
- Al Corpo di Polizia Municipale;
- All'Ufficio Comunale di Protezione Civile;
- All'Ufficio SUAP comunale.

Dalla residenza municipale, 16 novembre 2020

Il Sindaco

Avv. Gianni Palazzolo